


Decreto n. 12

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

L'Assessore

OGGETTO: Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 1 dicembre 1992 n. 39/47;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
- VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
- VISTA la Dichiarazione del Comitato Veterinario Permanente della Commissione CE del 2 aprile 1993;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;
- VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
- VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
- VISTA la Direttiva 2001/89/CE Del Consiglio del 23 ottobre 2001;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE Del Consiglio del 27 giugno 2002;
- VISTO il Reg. CE n. 1774/2002;
- VISTO il Reg. CE n. 811/2003;
- VISTA la Decisione della Commissione n. 849/2003/CE del 28 novembre 2003;
- VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 53
- VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
- VISTO il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;
- VISTO il Regolamento Della Commissione Europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005;
- SENTITE le indicazioni tecniche dei dirigenti veterinari delle aziende USL, dell'Istituto Zooprofilattico, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e del Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine;
- VISTO il parere del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Sanità Animale della Commissione Europea del 3 marzo 2005, che approva la proposta di piano regionale per l'eradicazione delle pesti suine;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 9/6 del 9 marzo 2005 che approva il piano di eradicazione delle pesti suine;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363;
- RITENUTO necessario e urgente, ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, nonché della tutela del restante territorio nazionale e comunitario, potenziare le misure di lotta in atto contro le pesti suine;
- OTTENUTO parere favorevole da parte del Ministero della Salute;
- SU PARERE CONFORME del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione



Regione Autonoma della Sardegna


DECRETA

Articolo 1 Obiettivi

1. Il presente Decreto stabilisce le misure sanitarie da applicarsi negli allevamenti suinicoli e comunque su tutti gli animali della specie suina, domestici e selvatici, in caso di focolaio di malattia, di sospetto di malattia e anche in caso di riscontro di sieropositività per peste suina africana e peste suina classica.
2. La lotta contro la peste suina africana e la peste suina classica ha come obiettivo l'eradicazione delle stesse malattie dal territorio della Regione Sardegna, ai fini della tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra regionale, compreso quello selvatico, e della tutela e della promozione del commercio delle carni suine e dei prodotti a base di carne da esse derivate, di origine regionale e nazionale. E' inoltre obiettivo primario garantire la sicurezza delle carni suine immesse nel circuito commerciale, al fine di tutelare il restante territorio nazionale e comunitario contro il rischio di fuoriuscita del virus dal territorio regionale.

Articolo 2 Definizioni

- a) "suino": qualsiasi animale della famiglia suidae;
- b) "suino domestico": un suino sottoposto ad una forma di allevamento;
- c) "suino selvatico": un cinghiale vivente allo stato libero;
- d) "suino ferale": un suino di cui al punto b), vivente allo stato libero;
- e) "suino sospetto di infezione da virus pestoso": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformità dei manuali di diagnostica tali da far sospettare la possibile presenza di malattie pestose;
- f) "caso o suino infetto da virus della peste suina africana o peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post-mortem, riconducibili alla peste suina africana o peste suina classica, e in ordine al quale siano state ufficialmente confermate le malattie pestose attraverso esami di laboratorio in conformità dei manuali di diagnostica;
- g) "focolaio": si intende l'azienda o il luogo in cui sono stati ufficialmente confermati uno o più casi di pesti suine;
- h) "focolaio primario": primo focolaio di pesti suine verificatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio, manifestatosi in precedenza nella stessa provincia;
- i) "zona infetta": la zona indicata nell'allegato 3, nella quale sono in atto misure di eradicazione della malattia a seguito della conferma di uno o più casi di pesti suine nelle popolazioni di suini selvatici;
- j) "caso primario di pesti suine in suini selvatici": qualsiasi caso di pesti suine riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure di controllo conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente per peste suina africana e classica;




Regione Autonoma della Sardegna

- k) “azienda”: lo stabilimento agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio;
- l) “azienda che ha avuto contatti”: un'azienda in cui le pesti suine possono essere state introdotte a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo, per ragioni connesse all'ubicazione dell'azienda stessa;
- m) azienda familiare per autoconsumo: azienda composta da suini allevati e macellati per l'esclusivo uso nell'ambito del nucleo familiare e che comunque non possono essere ulteriormente movimentati se non per il macello.
- n) “proprietario o detentore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, proprietaria dei suini, o incaricata di allevarli;
- o) “rifiuti di cucina”: i rifiuti di cibi destinati al consumo umano, provenienti da ristorazione, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici dell'allevatore o delle persone addette alla cura dei suini;
- p) “abbattimento”: l'abbattimento di suini ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f del D.L.vo 1 settembre 1998, n. 333;
- q) “trasformazione”: uno dei trattamenti dei materiali di cui all'art 5 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
- r) “macellazione”: la macellazione di suini ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del D.L.vo 1 settembre 1998, n. 333;
- s) “Area ad Alto Rischio” da peste suina africana e/o da peste suina classica : la parte di territorio regionale delimitata dagli Allegati 1 e 2 del presente Decreto.
- t) “autorità competente”: il Ministero della Salute, la Regione, i Sindaci;
- u) “veterinario ufficiale”: il veterinario dipendente dall'autorità competente;
- v) “veterinario coadiutore”: il veterinario assunto a tempo determinato nell'ambito delle attività del presente piano con funzioni di veterinario ufficiale;
- w) “veterinario riconosciuto”: il veterinario aziendale libero professionista, riconosciuto dall'autorità competente ai sensi del Decreto Legislativo 196/99;

Articolo 3
Obblighi e competenze

1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio regionale l'attuazione del piano di controllo e di eradicazione della peste suina africana e della peste suina classica, di seguito denominato “piano”, approvato dalla Giunta Regionale.
2. All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale compete la direzione e il coordinamento delle azioni previste dal piano e dal presente Decreto.
3. All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale spetta inoltre l'eventuale selezione e reclutamento diretto di veterinari, da impiegare nelle attività del piano, mediante il conferimento della qualifica di Coadiutori Regionali di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n° 264, al fine di assicurare la necessaria ufficialità negli interventi di controllo. L'Assessorato alla Sanità,



Regione Autonoma della Sardegna

avvalendosi della collaborazione delle Aziende USL territorialmente competenti, coordina la destinazione e gli spostamenti sul territorio dei veterinari coadiutori e degli agenti tecnici ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.

4. Per l'attuazione delle azioni previste nel presente Decreto l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si avvale delle seguenti collaborazioni:
 - a) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per i relativi aspetti tecnico istituzionali, in particolare per l'esecuzione dei test sierologici e virologici e per quanto attiene la sorveglianza epidemiologica, attraverso l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) che opera in regime di convenzione con l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. All'IZS compete il reclutamento degli agenti tecnici di supporto ai veterinari coadiutori regionali e la relativa gestione amministrativa.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna relazionerà al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità in ordine alla propria attività di tipo tecnico, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale, comunicando anche l'attività inerente le prove sierologiche. Con periodicità trimestrale verranno indicati i resoconti finanziari.
 - b) le Aziende U.S.L., che provvedono, fra l'altro, alla gestione amministrativa attinente all'erogazione degli indennizzi, relativi agli abbattimenti per peste suina classica.


Le Aziende U.S.L. relazionano ogni trimestre in ordine all'attività svolta, e trasmettono all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale i dati e le informazioni preliminari per la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità Europea, nel rispetto del Regolamento CE n.349/2005, secondo le indicazioni fornite dal Servizio della Prevenzione.

Le Aziende U.S.L. trasmetteranno inoltre entro il 31 marzo al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, mediante apposita modulistica (Allegato n. 19), i dati relativi agli stabilimenti appositamente autorizzati dal Ministero della Salute alla commercializzazione al di fuori del territorio regionale di carni suine e di prodotti a base di carne suina, riferiti all'anno precedente; in particolare comunicheranno la quantità di carni e di prodotti a base di carne, e le relative tipologie di prodotto, soggetti a tale flusso commerciale; dovrà essere ancora specificata la destinazione di tali prodotti, in particolare la Regione, se commercializzati sul territorio nazionale, o lo Stato, se commercializzati in ambito comunitario.

Le aziende USL competenti per territorio collaborano inoltre col Servizio della Prevenzione Regionale per la gestione tecnica dei veterinari coadiutori regionali e degli agenti tecnici assunti a tempo determinato nell'ambito delle attività del Piano, relazionando periodicamente, secondo le modalità indicate dal Servizio Prevenzione, sull'attività svolta in rapporto agli obiettivi fissati.
 - c) L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività venatoria e il coordinamento delle attività di collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Articolo 4
Unità di Crisi Regionale

1. E' istituita e coordinata dal Direttore del Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'Unità di Crisi Regionale, che coadiuva il Servizio della Prevenzione Regionale secondo le modalità previste dal Manuale di Emergenza Nazionale al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
 - intervenire nel caso di insorgenza di focolai di pesti suine, al fine di garantire l'estinzione rapida degli stessi nel rispetto delle normative vigenti, e collaborando alla raccolta dei dati delle indagini epidemiologiche, effettuate dalle Unità di Crisi Locali;
 - supportare le attività istituzionali di pertinenza dei Servizi Veterinari competenti per territorio nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche;
 - coordinare le diverse componenti istituzionali e non, deputate all'attuazione delle azioni legate alla gestione dell'emergenza epidemica e all'estinzione della stessa;




Regione Autonoma della Sardegna

- garantire la gestione del flusso informativo;
 - minimizzare le difficoltà operative legate a situazioni ambientali sfavorevoli, che possano rallentare le attività, connesse alla gestione dei focolai stessi.
2. L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale, è composta da:
- Un funzionario del Ministero della Salute
 - Un funzionario del Ministero dell'Interno
 - Il responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;
 - Un funzionario dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
 - Il responsabile del settore Sanità Animale del Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - Tre veterinari del Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - Il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna o un suo delegato;
 - Il responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.
3. Di volta in volta, a seconda delle esigenze, l'Unità di Crisi Regionale può essere integrata da uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle tre aree funzionali delle Aziende U.S.L. della Sardegna, da dirigenti delle sezioni territoriali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna o da altri componenti che abbiano un ruolo istituzionale attinente.

Articolo 5
Unità di Crisi Locali

1. In ogni azienda USL l'Unità di Crisi Locale (U.D.C.L.) è formalmente istituita. L'U.D.C.L. è attivata ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, e cura l'esecuzione di tutte le incombenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le linee guida specificate nel Manuale Operativo e nel Manuale delle Emergenze di cui al punto 2.
2. La composizione e l'attività dell'Unità di Crisi Locale, che è coordinata dal responsabile del Servizio di Sanità Animale, deve tenere conto del Manuale Operativo delle Pesti Suine e del Manuale delle Emergenze, in particolare ogni U.D.C.L. deve prevedere almeno:
- un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito di ogni Azienda USL (Area A, B, C);
 - un funzionario amministrativo dell'Azienda USL;
 - un responsabile della sezione diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico competente per territorio.
3. In rappresentanza del territorio, un referente dell'UDCL deve essere inoltre individuato in ogni distretto dell'azienda USL, con atto formale da trasmettere al Servizio della Prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità entro 10 giorni dall'approvazione del presente Decreto.
4. La composizione delle Unità di Crisi locali, e i verbali relativi alla loro attività, vengono comunicati al Servizio della Prevenzione Regionale.
5. Il responsabile dell'U.D.C. locale e i referenti delle stesse a livello di Distretto curano che sia costantemente disponibile e rifornito il kit previsto nel Piano di Emergenza per la peste suina classica e africana, nonché nel Manuale Operativo allestiti dal Centro di Referenza Nazionale per le Pesti Suine.
6. Il responsabile dell'area funzionale di Igiene degli Alimenti di Origine Animale cura la distribuzione del materiale informativo, e in particolare del Manuale Operativo di cui al comma 2., ai macelli, agli impianti di sezionamento e agli impianti di produzione e trasformazione di prodotti a base di carne suina.




Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 6 Formazione e informazione

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Assessorato alla Sanità comunica alle aziende ASL e all'Istituto Zooprofilattico le linee d'indirizzo relativamente all'attività formativa riguardante i veterinari ufficiali.
2. Almeno due volte l'anno, il Servizio Prevenzione convoca riunioni alle quali partecipano tutti i referenti di Distretto delle Unità di Crisi Locali.
3. Il contenuto di tali riunioni deve essere trasferito a livello locale mediante riunioni successive nelle sedi periferiche; di tali riunioni deve essere data evidenza oggettiva al Servizio Prevenzione Regionale mediante l'invio dei verbali relativi.
4. I referenti di distretto delle UDC locali sono tenuti a curare il proprio aggiornamento permanente relativamente alle pesti suine.
5. L'Istituto Zooprofilattico e le Aziende USL collaborano col Servizio della Prevenzione Regionale all'approntamento di piani formativi atti a soddisfare tali esigenze.
6. Il Servizio delle Prevenzione Regionale, in ciò coadiuvato dall'Osservatorio Epidemiologico e dall'Istituto Zooprofilattico, cura la distribuzione alle aziende U.S.L. di tutto il materiale scientifico e informativo necessario all'ottimale svolgimento delle azioni sanitarie.
7. Le Aziende USL curano la corretta informazione degli allevatori, industriali, trasformatori, titolari di impianti di macellazione e trasportatori.
8. I veterinari riconosciuti di cui all'Art. 2, lettera w), per mantenere la propria qualifica, sono tenuti a curare il proprio aggiornamento professionale relativamente alle pesti suine.

Articolo 7 Programma di monitoraggio delle aziende

1. In tutto il territorio regionale, le aziende suinicole con più di tre riproduttori sono sottoposte annualmente a prelievi sierologici.
2. In tali aziende devono essere prelevati dodici campioni di sangue da altrettanti suini scelti a caso, in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali e le categorie di animali presenti. Nel caso in cui gli animali presenti siano inferiori a dodici, sono esaminati tutti i capi presenti di età superiore a tre mesi.
3. Nell'Area ad Alto Rischio, il campionamento deve essere fatto secondo la tabella di cui all'allegato 4 del presente piano.
4. Il campionamento per l'accreditamento delle aziende e per il mantenimento dell'accreditamento si svolgono secondo le modalità di cui all'Art. 9 del presente piano.
5. Le misure sanitarie aggiuntive per l'area ad Alto Rischio e per la Zona Infetta nel selvatico sono elencate negli articoli 30,31 e 35 del presente Decreto.
6. Anche gli allevamenti per autoconsumo familiare devono essere monitorati sierologicamente, con cadenza almeno annuale; i prelievi sierologici in tali allevamenti possono essere eseguiti anche in occasione dell'esecuzione delle macellazioni.




Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 8
Anagrafe

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, i proprietari o detentori di animali della specie suina debbono chiedere al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio l'assegnazione del codice di identificazione aziendale prima dell'inizio dell'attività, che sarà riportato sull'animale tramite tatuaggio auricolare.
2. Ai fini del presente Decreto sono soggetti all'adempimento di cui sopra anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.
3. E' concessa l'attribuzione di nuovi codici aziendali per quelle aziende i cui locali di stabulazione sono strutturati in modo da soddisfare le esigenze minime di benessere animale, e le recinzioni esterne sono adatte ad impedire qualsiasi promiscuità tra i suini allevati ed eventuali suini selvatici o ferali presenti nel territorio. Le aziende già registrate sono comunque tenute al rispetto delle medesime condizioni.
4. I Servizi Veterinari curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, integrandola con le coordinate geografiche e verificando annualmente:
 - a) Nome e indirizzo del proprietario o detentore
 - b) Indirizzo dell'Azienda
 - c) Codice fiscale del detentore
 - d) capacità dell'allevamento, intesa come numero massimo di animali che è possibile detenere in quella determinata struttura
 - e) consistenza effettiva dell'allevamento al momento della registrazione
 - f) Indicazione del genere allevato (suini, cinghiali, misto)
 - g) Allevamento con tipologia riproduttiva : ciclo aperto/chiuso/ ingrasso
 - h) Tipo di allevamento:
 - intensivo
 - semibrado
 - familiare per autoconsumo

Articolo 9
Allevamenti accreditati da peste suina africana e classica.

1. La qualifica di allevamento accreditato da peste suina africana e peste suina classica viene rilasciata dal Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. competente per territorio in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) I proprietari hanno ottemperato alle norme relative alla registrazione degli allevamenti e all'identificazione dei suini;
 - b) L'azienda deve fornire garanzie di elevata biosicurezza; in particolare deve essere verificata l'idoneità delle recinzioni, e deve essere presente un sistema di disinfezione degli automezzi autorizzato dalla competente azienda USL.
 - c) i suini di età superiore ai tre mesi siano risultati negativi a un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di sei mesi secondo la tabella di cui all'allegato 4.
2. Per il mantenimento dell'accreditamento, dovranno essere prelevati a cadenza annuale 12 campioni da altrettanti riproduttori, effettuando il prelievo in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali. Se il numero dei riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 12 unità si effettua il prelievo su tutti i riproduttori.
3. Il riaccreditamento delle aziende dovrà avvenire a seguito di un duplice controllo sierologico effettuato a distanza di almeno trenta giorni l'uno dall'altro, secondo la tabella di cui all'Allegato n. 4.



Regione Autonoma della Sardegna


4. Nel caso in cui la perdita della qualifica sia avvenuta in seguito a infrazioni alle norme sanitarie da parte dell'allevatore, il costo dei prelievi e delle analisi di laboratorio necessari al riaccreditamento è a carico dell'allevatore stesso.
5. Le aziende U.S.L. trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco aggiornato delle aziende accreditate esistenti nel territorio di loro competenza.

Articolo 10
Autocontrollo aziendale

1. In aggiunta alle misure previste all'Art. 9 del presente Decreto, le aziende accreditate possono mettere in atto un programma di autocontrollo, approntato e firmato da un veterinario riconosciuto di cui all'Art. 2, lettera w); tale programma deve specificare la cadenza dei controlli dello stato sanitario generale dell'allevamento e del registro di carico e scarico, e deve essere approvato dall'azienda USL competente territorialmente.
2. Affinchè tali programmi siano approvati, il titolare o detentore di tali allevamenti deve:
 - a) avvalersi dei servizi di un veterinario riconosciuto;
 - b) informare immediatamente il veterinario riconosciuto qualora sospetti la presenza di una malattia infettiva;
 - c) informare il veterinario riconosciuto di qualsiasi arrivo di animali nell'azienda;
 - d) isolare gli animali di nuova introduzione, per consentire al veterinario riconosciuto di verificare lo stato sanitario degli stessi.
3. Il veterinario riconosciuto deve:
 - a) possedere i requisiti previsti per l'esercizio della professione veterinaria;
 - b) non avere interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile dell'azienda, né vincoli di parentela con gli stessi;
 - c) possedere una conoscenza specifica nel settore della patologia suina e in particolare delle pesti suine;
 - d) aggiornare regolarmente le proprie conoscenze;
 - e) fornire al proprietario o al responsabile dell'azienda informazioni ed assistenza affinché siano prese tutte le iniziative volte a garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda;
 - f) verificare il rispetto delle disposizioni concernenti l'identificazione degli animali e le condizioni igieniche dell'allevamento e degli animali stessi;
 - g) accertare, per quanto possibile, la causa di morte degli animali;
4. Il Servizio della Prevenzione Regionale, avvalendosi della collaborazione delle Aziende USL ed eventualmente degli Ordini Professionali, tiene gli elenchi dei veterinari riconosciuti e delle aziende che aderiscono al programma di autocontrollo: a tale scopo, le Aziende USL inviano copia delle autorizzazioni concesse al Servizio della Prevenzione stesso.

Articolo 11
Allevamento brado e semibrado

1. Fino a quando le condizioni epidemiologiche non consentiranno di disporre diversamente, l'allevamento allo stato brado dei suini è severamente vietato in tutto il territorio della Sardegna.
2. Nei terreni pubblici e privati, il pascolo dei suini è consentito esclusivamente all'interno di terreni recintati (pascolo semibrado); i proprietari o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni stesse e procedere agli eventuali interventi di manutenzione, al fine di scongiurare la possibilità di contatto con suini selvatici o ferali.




Regione Autonoma della Sardegna

3. Nei terreni pubblici, il Sindaco con propria ordinanza può autorizzare la pratica dell'allevamento dei suini all'interno di alcune zone definite del territorio comunale. Allo scopo di concedere la pratica dell'allevamento suino nel pascolo comunale, il Sindaco del Comune interessato deve preventivamente chiedere apposita autorizzazione al Servizio Prevenzione dell'Assessorato alla Sanità secondo idonea modulistica (Allegato n. 24).
4. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3. deve essere completa di una relazione tecnica, comprendente:
 - la mappa completa del pascolo comunale;
 - la precisa indicazione e numerazione degli appezzamenti di terreno da assegnare ai singoli allevatori;
 - l'indicazione del carico massimo di suini autorizzato per ciascuno di essi, in accordo con le indicazioni tecniche fornite dal Servizio Veterinario delle Aziende U.S.L..
 - il programma di vigilanza sul rispetto della regolamentazione del pascolo comunale, specificando l'indicazione delle figure professionali incaricate allo scopo e la frequenza dei controlli prevista.
5. La domanda di assegnazione di tali appezzamenti, fatta dagli allevatori, deve essere correlata di una certificazione, fornita dai servizi veterinari e attestante il rispetto delle norme sanitarie da parte dell'allevatore (Allegato n. 25).
6. Successivamente all'assegnazione degli appezzamenti di terreno, il Comune deve inviare all'azienda USL competente e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale uno schema riassuntivo, indicante l'elenco nominativo dei singoli allevatori autorizzati all'utilizzo dei terreni comunali e l'assegnazione dei rispettivi appezzamenti di terreno.
7. Le autorizzazioni ai singoli allevatori possono essere revocate in caso di violazioni da parte degli stessi alle norme sanitarie o al regolamento comunale; in caso di manifesta impossibilità a garantire il rispetto delle regole stabilite, l'autorizzazione all'uso del pascolo comunale deve essere sospesa o, se necessario, revocata definitivamente.
8. I suini appartenenti agli allevamenti autorizzati al pascolo nei territori comunali devono essere in regola col programma di siero sorveglianza prima di essere immessi nei pascoli comuni, e sottoposti a test sierologici prima del rientro in allevamento. A tale scopo gli allevatori informano con un congruo anticipo il servizio veterinario dell'azienda USL competente.
9. I prelievi sui gruppi di suini verranno effettuati secondo la tabella di cui all'Allegato 4.
10. Nell'area di pascolo ogni allevatore deve allestire una zona che permetta agevolmente il controllo sanitario degli animali.
11. Gli spostamenti dei suini da e per i territori comunali possono avvenire soltanto dietro autorizzazione del veterinario ufficiale, dopo il ricevimento dell'esito favorevole delle analisi. L'Istituto Zooprofilattico provvede ad effettuare le analisi sierologiche relative con la massima tempestività consentita.

Articolo 12
Sorveglianza sierologica nelle macellazioni

1. I suini di età superiore a tre mesi allevati in Sardegna sono sottoposti a prelievo di sangue all'atto della macellazione.
2. Le partite di suini da macello sono esaminate secondo la tabella di cui all'Allegato 4.



Regione Autonoma della Sardegna

3. I campioni di sangue sono prelevati a cura del Servizio Veterinario delle Aziende U.S.L. e inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, accompagnati dal modulo di richiesta specifico (Allegato 7).
4. I suini provenienti da aziende accreditate, situate al di fuori dell'Area ad Alto Rischio, destinati a macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, sono sottoposti a prelievi di sangue in azienda non oltre dieci giorni prima della partenza; tali suini non sono sottoposti a prelievi al mattatoio.
5. Negli altri macelli, i suini provenienti da aziende accreditate in regola col programma di siero sorveglianza, sono esentati dai prelievi. Di tale esenzione e dello stato di accreditamento dell'azienda deve essere fatta esplicita menzione nel modello 4 di accompagnamento dei suini.

Articolo 13


Macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale

1. L'invio di suini per la macellazione presso tali strutture deve avvenire secondo le prescrizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea n. 2005/363 e nel presente Decreto, che introduce limitazioni aggiuntive per la parte dell'area ad Alto Rischio non inclusa nella provincia di Nuoro.
2. I suini macellati in tali strutture, le cui carni possono essere autorizzate all'invio al di fuori del territorio regionale, possono provenire:
 - a) Da aziende suinicole situate al di fuori del territorio regionale;
 - b) Da aziende accreditate, situate nelle province di Sassari, Cagliari e Oristano e al di fuori dell'Area ad Alto Rischio.
3. I suini devono arrivare al macello con la certificazione attestante l'esito favorevole dei prelievi, eseguiti da non oltre dieci giorni, e della visita clinica fatta nelle 24 ore precedenti la partenza.
4. Anche le carni dei suini di età inferiore ai quattro mesi, nati nelle aziende di cui al comma 2., lettera b) e mai movimentati, possono essere autorizzate all'invio al di fuori del territorio regionale; a tale scopo, se i suini hanno un'età inferiore ai tre mesi, devono essere state sottoposte a esami sierologici con esito favorevole le madri dei suinetti.
5. I mezzi di trasporto devono essere puliti, disinfettati prima del carico e successivamente sigillati dal Veterinario Ufficiale.
6. Le carni di cui al punto 2., nella fase di commercializzazione tra mattatoi, impianti di sezionamento e salumifici autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale, nonché in caso di invio al di fuori del territorio regionale, devono essere scortate da idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal veterinario ufficiale operante nella struttura di macellazione o di sezionamento (Allegato n. 28 e n. 29).
7. Nei macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, la macellazione di suini le cui carni non sono idonee all'invio al di fuori del territorio regionale deve avvenire in giorni appositamente individuati, diversi da quelli in cui si macellano suini idonei.

Articolo 14

Macellazioni familiari

1. Ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è consentita la macellazione ad uso famiglia degli animali della specie suina.



Regione Autonoma della Sardegna


2. Il Sindaco, con apposito provvedimento autorizza le macellazioni familiari indicando i giorni in cui esse verranno effettuate.
3. Gli utenti che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare richiesta al servizio veterinario che assicurerà la vigilanza nei giorni stabiliti.
4. Il Servizio Veterinario competente per territorio stabilirà un protocollo operativo interno atto a facilitare l'espletazione di tali macellazioni. I Servizi Veterinari territoriali e i Comuni curano la diffusione capillare delle informazioni agli utenti che intendano avvalersi di tale pratica, anche tramite la predisposizione di idonea cartellonistica presso le sedi delle Aziende U.S.L., i Municipi, le Associazioni di Categoria ed in ogni altra sede opportuna.

Articolo 15
Bollatura sanitaria delle carni

1. Le carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale mantengono la bollatura sanitaria prevista dall'Allegato 1., Cap. 11 del D. L.vo n. 286/94.
2. Le carni suine non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, ottenute nei macelli e negli impianti di sezionamento di cui all'Art. 13 del D.L.vo 286/94 devono recare un timbro di forma rettangolare come indicato nell'Allegato n. 21 del presente Decreto.
3. Le carni suine ottenute nei macelli di cui all'Art. 5 del D. L.vo 286/94 e negli impianti di sezionamento di cui all'Art. 6 del D. L.vo 286/94 mantengono la bollatura sanitaria attualmente in vigore.
4. Le carni ottenute da macellazioni familiari devono recare un timbro di forma rotonda come indicato nell'Allegato n. 21 del presente Decreto.
5. I macelli e gli impianti di sezionamento di cui al comma 2. sono tenuti ad adeguare il proprio sistema di bollatura sanitaria rispettivamente entro quindici e trenta giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.
6. Le carni suine ottenute nei macelli anteriormente alla data di adozione del sistema di bollatura sanitaria di cui al comma 2. possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte.
7. Le carni suine ottenute negli impianti di sezionamento di cui al comma 2. ed etichettate anteriormente al 30° giorno dalla pubblicazione del presente Decreto possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 16
Bollatura sanitaria dei prodotti a base di carne

1. I prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale mantengono l'attuale sistema di bollatura sanitaria con l'utilizzo di un bollo di forma ovale, apposto direttamente sul prodotto o riportato nelle etichette.
2. I prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti non autorizzati all'invio di tali prodotti al di fuori del territorio regionale, devono riportare, direttamente sul prodotto o nelle etichette, un bollo sanitario di forma rettangolare; tale bollo deve riportare le indicazioni previste dall'allegato A, capitolo VI del D. L.vo 537/92.



Regione Autonoma della Sardegna

3. Gli stabilimenti di cui al comma 2. sono tenuti ad adeguare il proprio sistema di bollatura sanitaria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.
4. I prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti di cui al comma 2. ed etichettati anteriormente al 30° giorno dalla pubblicazione del presente Decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 17
Movimentazione dei suini


Le norme di controllo sanitario sulla movimentazione dei suini vivi e del commercio di carni suine fresche e dei prodotti a base di carni suine sono contenute Decisione della Commissione Europea n. 2005/363; nell'Ordinanza Ministeriale 27 aprile 1983, nell'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1979, nell'Ordinanza Ministeriale 26 giugno 1979, e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Aprile 1996, n. 317. Inoltre, lo spostamento dei suini sarà effettuato conformemente a quanto previsto all'art. 10, lettera C, del Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità n° 4652 del 17 dicembre 1998; in particolare i documenti di accompagnamento (mod. 4) sono redatti in quattro copie.

1. L'introduzione nella provincia di Nuoro di suini vivi, per qualsiasi scopo e destinazione, provenienti dalle altre Province dell'Isola e dal restante territorio nazionale, è subordinata alla preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio ove è situata l'azienda di destinazione, o il macello.
2. I suini di un allevamento non accreditato possono essere movimentati esclusivamente per l'immediata macellazione.
3. Le partite di suini da movimentare, in partenza da aziende accreditate situate nell'ambito della zona ad Alto Rischio e destinate ad altre aziende, sono sottoposte all'effettuazione di un prelievo di sangue almeno dieci giorni prima della partenza, secondo la tabella di cui all'allegato 4.
4. I suini provenienti da aziende accreditate, situate al di fuori della zona ad Alto Rischio ed in regola col programma di siero sorveglianza, possono essere esentati dal prelievo di sangue a giudizio del veterinario ufficiale, che deve far menzione nel certificato d'accompagnamento dello stato di accreditamento e dell'esenzione dal prelievo.

Articolo 18
Attività di Vigilanza Permanente

1. Aziende

- a) In conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996, N. 317, è effettuato a cadenza annuale un controllo sulla corrispondenza del numero dei suini presenti in allevamento con quanto indicato nel registro aziendale, una verifica dell'applicazione delle norme previste in ordine alla identificazione degli animali e alla corrispondenza tra la documentazione relativa alla movimentazione animale ed i dati attinenti alle macellazioni.
- b) I servizi veterinari delle aziende USL stabiliscono allo scopo un piano di vigilanza sulla corretta tenuta dell'anagrafe suina nelle aziende situate nel territorio di loro competenza; una relazione sull'attività di vigilanza svolta è annualmente trasmessa all'Assessorato Regionale alla Sanità.
- c) L'attività di vigilanza è intensificata nella Zona ad Alto Rischio; allo scopo collaborano anche i veterinari coadiutori regionali.
- d) I proprietari o i detentori delle aziende devono tenere il registro aziendale a disposizione presso i locali dell'azienda stessa. In caso di allevamenti all'aperto, l'allevatore è tenuto ad esibire il registro aziendale in occasione di ogni verifica ufficiale presso l'allevamento.



Regione Autonoma della Sardegna


- e) Ogni intervento di vigilanza in un'azienda suinicola da parte di un veterinario ufficiale deve comportare una verifica del registro aziendale, da oggettivare mediante timbro e firma da apporre sul registro medesimo.

2. Macelli, impianti di sezionamento, preparazione e trasformazione di carni

- a) Il Servizio della Prevenzione Regionale, a cadenza semestrale, redige un elenco degli stabilimenti di macellazione, sezionamento, preparazione e trasformazione di carni, con la localizzazione mediante coordinate geografiche di ciascuno di essi e lo comunica al Ministero della Salute.
- b) Gli stabilimenti autorizzati all'invio di carni al di fuori del territorio regionale sono sottoposti ad uno specifico programma di vigilanza da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti. Il programma di vigilanza non riguarda gli stabilimenti di macellazione, in quanto tale attività è subordinata dalla normativa vigente alla presenza costante del Veterinario Ufficiale.
- c) La frequenza dell'attività di vigilanza è stabilita dal Servizio Veterinario territorialmente competente sulla base dell'analisi del rischio presente nello stabilimento. Tale frequenza deve comunque essere almeno settimanale.
- d) L'attività di vigilanza espletata sarà registrata dal Veterinario Ufficiale in un apposito registro, (Allegato n. 16), tenuto presso lo stabilimento di produzione in una struttura chiudibile a chiave e ad esclusivo utilizzo del Veterinario Ufficiale.
- e) E' adottato, negli stabilimenti di cui alla lettera b), un apposito registro di carico e scarico (Allegato n. 17), nel quale saranno annotate tra l'altro le quantità di materia prima in entrata e di prodotti finiti in uscita.
- f) Il registro di cui al punto e) potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'Allegato n. 17, previo accordo con il Veterinario Ufficiale, potrà essere modificato dalle aziende sulla base delle specifiche esigenze organizzative e produttive.
- g) La compilazione del registro di carico e scarico sarà curata da un responsabile individuato dalla stessa azienda, il cui nominativo sarà comunicato al Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio.
- h) La corretta tenuta del registro sarà verificata dal Veterinario Ufficiale durante la consueta attività di vigilanza ed in particolare al momento della compilazione della certificazione sanitaria di accompagnamento.

3. Porti e aeroporti

- a) E' vietata la vendita di prodotti di origine suina, prodotti in Sardegna, negli spacci ubicati oltre le barriere di controllo dei check-in aeroportuali. Il servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale vigila, con frequenza almeno mensile, sul rispetto delle norme sanitarie negli spacci di vendita di prodotti a base di carne suina situati presso gli aeroporti.
- b) Le autorità portuali ed aeroportuali, nonché i comandanti delle navi passeggeri e merci che operano regolare servizio nelle tratte tra la Sardegna ed il restante territorio nazionale e comunitario, sono tenuti ad esporre, in luoghi ben visibili al pubblico, idonea cartellonistica informativa sui divieti di fuoriuscita di prodotti di origine suina dalla Regione Sardegna.
- c) La predisposizione e la distribuzione della grafica relativa a tale cartellonistica saranno curate dal Servizio Regionale della Prevenzione. La cartellonistica sarà esposta nelle aree di arrivo e di imbarco dei passeggeri di porti ed aeroporti nonché sulle navi passeggeri e merci. L'esposizione della cartellonistica e la vigilanza sul corretto mantenimento della stessa sono demandate alle Autorità Portuali, Aeroportuali ed ai Comandanti delle navi, di concerto con il Servizio Veterinario territoriale per quanto di competenza.
- d) Il Servizio della Prevenzione Regionale predispone un manuale operativo, ad uso del personale addetto al controllo bagagli presso porti ed aeroporti, nel quale sono indicate le informazioni tecniche ritenute utili alla corretta attuazione dei controlli.
- e) Sempre a cura del Servizio Regionale della Prevenzione saranno predisposti appositi incontri formativi col personale delle autorità aeroportuali e di vigilanza.



Regione Autonoma della Sardegna

4. Trasporti

- a) Il Servizio della Prevenzione Regionale collabora con le Prefetture e con le forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante il trasferimento degli animali, anche assumendo iniziative di raccordo operativo finalizzate ad ottimizzare il coordinamento tra Forze dell'Ordine e Servizi Veterinari.
- b) Allo scopo, viene curata la distribuzione alle competenti Prefetture, e tramite esse alle forze dell'Ordine, di tutte le informazioni aggiornate inerenti le motivazioni della vigilanza, le normative sanitarie, le possibili infrazioni e le sanzioni previste.
- c) I Servizi Veterinari delle aziende U.S.L. trasmettono alle Prefetture e alle forze dell'Ordine i turni di reperibilità dei veterinari dipendenti.
- d) Gli automezzi per il trasporto di animali provenienti dal restante territorio nazionale e comunitario, ai sensi del D. L.vo n. 532/92 e successive integrazioni, devono tenere disponibile il ruolino di marcia indicante le località di provenienza e di destinazione, nonché il tipo e il numero di animali trasportati.

5. Ristoranti e agriturismo

- a) Il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di ogni Azienda USL aggiorna, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco dei ristoranti e degli agriturismo esistenti nel territorio di propria competenza.
- b) Tali esercizi vengono sottoposti almeno una volta all'anno a ispezioni sanitarie per verificare il rispetto della normativa inerente le pesti suine.
- c) L'attività di vigilanza viene relazionata annualmente al Servizio della Prevenzione Regionale.

Articolo 19


Misure da adottare in caso di sieropositività per peste suina africana

1. Gli esiti positivi degli esami sierologici sono comunicati tempestivamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
2. In caso di sieropositività per peste suina africana in tutto il territorio regionale si applicano le misure previste all'Art. 21 del presente Decreto, e inoltre:
 - a) abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica del risultato sierologico, di tutti i capi risultati sieropositivi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;
 - b) prelievo sierologico su tutti i capi presenti di età superiore a tre mesi;
 - c) attivazione di una indagine epidemiologica ed invio di copia della stessa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - d) attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - e) disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti;
 - f) nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo.
 - g) Se si riscontra sieroconversione in uno o più dei capi testati, si applicano le misure di cui all'Art. 22 del presente Decreto.

Articolo 20

Misure da adottare in caso di sieropositività per peste suina classica

1. Gli esiti positivi degli esami sierologici sono comunicati tempestivamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna all'Azienda U.S.L. competente, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ed al Cerep presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia;




Regione Autonoma della Sardegna

2. I campioni positivi agli esami sierologici sono inviati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna al Centro di Referenza Nazionale (CEREP) per l'esame di conferma;
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., in attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, applica negli allevamenti sospetti le misure previste all'art. 21 del presente Decreto.
4. In caso di conferma di sieropositività per peste suina classica dal CEREP sono adottate almeno le seguenti misure:
 - a) Esecuzione di un'indagine epidemiologica tesa ad individuare eventuale introduzione dell'infezione ed invio di una copia della stessa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. L'indagine epidemiologica deve accertare o escludere la presenza di altri *pestivirus* nell'allevamento.
 - b) Se viene esclusa tale possibilità, abbattimento e distruzione di tutti i capi sieropositivi dell'allevamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del risultato sierologico;
 - c) controllo sierologico su tutti i suini dell'allevamento;
 - d) prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli animali che presentano sospetto clinico e rialzo termico.
 - e) attivazione di controlli clinici e sierologici nelle aziende correlate ed invio della documentazione relativa al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Articolo 21

Misure in caso di sospetto della presenza di pesti suine

1. Se si riscontra in un'azienda uno o più suini sospetti di infezione dal virus della peste suina africana o della peste suina classica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In particolare, il veterinario ufficiale trasmette immediatamente la denuncia di sospetto (Allegato n.8), completa delle coordinate geografiche dell'azienda o della località nella quale è stato riscontrato il sospetto, all'Assessorato alla Sanità e al Ministero della Salute.
3. Gli allevatori e i veterinari riconosciuti sono tenuti a segnalare al veterinario ufficiale come sospetto di peste suina anche qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabili ad altre cause.
4. In tutto il territorio regionale il Veterinario Ufficiale deve verificare con la massima attenzione qualsiasi segnalazione di malattia o morte in allevamenti suini, non chiaramente riconducibile ad altre cause; in tutti i casi dubbi devono essere intraprese le seguenti azioni:
 - a) Prelievo di campioni di sangue o di organo da inviare al laboratorio;
 - b) Attivazione dell'Unità di Crisi Locale, che predisporre tempestivamente tutte le azioni successive in caso di conferma;
 - c) Invio di denuncia di sospetto di cui al comma 2..
5. In caso di sequestro cautelativo dell'allevamento, il Veterinario Ufficiale ha cura di rilasciare all'allevatore, e far firmare per ricevuta, un documento nel quale vengono indicate le prescrizioni sanitarie a cui l'allevatore è soggetto (Allegato n. 9).



Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 22
Misure in caso di conferma della presenza di pesti suine

In caso di conferma ufficiale della presenza della peste suina africana o della peste suina classica in un'azienda, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 e 6 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o di cui all'articolo 5 e 6 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.

Articolo 23
Indagine Epidemiologica


1. Il responsabile dell'UDC locale competente provvede a redigere l'indagine epidemiologica riguardante i casi sospetti e i focolai di peste suina africana o di peste suina classica, utilizzando la apposita modulistica.
2. L'indagine epidemiologica deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) periodo durante il quale il virus delle pesti suine può essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;
 - b) possibile origine della peste suina nell'azienda e identificazione delle altre aziende correlate;
 - c) movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;
 - d) rapporti funzionali, lavorativi o di parentela con proprietari o detentori di altre aziende suinicole
 - e) verifica dell'eventuale possibilità che i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia, anche indirettamente a seguito dell'attività venatoria da parte dei proprietari o dei detentori.
3. In caso di conferma di focolaio, l'indagine epidemiologica deve essere inviata al servizio Prevenzione Regionale entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della conferma di laboratorio.

Articolo 24
Istituzione di zone di Protezione e di Sorveglianza per pesti suine

1. Non appena la diagnosi di peste suina africana o di peste suina classica è stata confermata, l'Autorità Sanitaria competente adotta i provvedimenti di cui all'art. 9, punto 1., 2. a), b), c), d), e), 4. del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. Nel caso in cui la zona di protezione o di sorveglianza coinvolgano più comuni, il Dirigente del Servizio Veterinario dell'azienda USL competente per territorio sull'azienda in cui ricade il focolaio prende immediatamente contatto col Servizio della Prevenzione Regionale, il quale, insieme all'Azienda o alle Aziende USL territorialmente competenti e con la collaborazione e il supporto tecnico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, provvede a definire i limiti della zona di protezione e di sorveglianza, il cui provvedimento è emanato dall'Assessore alla Sanità.

Articolo 25
Misure da adottare in Zona di Protezione

1. All'interno della zona di Protezione per peste suina africana o peste suina classica si applicano le misure previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In particolare le disposizioni previste alla lettera f), 1), 2), 3) del comma 1. dell'art 10 e previste alle lettere a), b), c) del comma 2., dell' art 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, e previste alla lettera f), 1), 2), 3) del comma 1. dell'art 10 e alle lettere a), b), c) del comma 2., dell' 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, si applicano sentito il parere dell'Autorità Regionale.



Regione Autonoma della Sardegna


3. I Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. compilano l'apposita modulistica, nella quale risulti l'esecuzione delle visite cliniche effettuate all'interno della zona di Protezione e hanno cura di inviare copia di tale allegato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale.

Articolo 26
Misure da adottare in Zona di Sorveglianza

1. L'autorità sanitaria competente deve adottare nella zona di Sorveglianza per peste suina africana o peste suina classica le misure previste all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, o all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. I Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. compilano l'apposita modulistica, nella quale risulti l'esecuzione delle visite cliniche effettuate all'interno della zona di Sorveglianza e hanno cura di inviare copia di tale allegato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale.
3. Nelle zone di sorveglianza, su richiesta delle aziende interessate e dietro parere favorevole dell'azienda USL competente per territorio, il Servizio della Prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità può autorizzare l'uscita di suini per immediata macellazione, esclusivamente per le aziende accreditate fornite di programmi di autocontrollo approvati di cui all'Art. 10 del presente Decreto, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 54/2004 e n. 55/2004.
4. In tal caso propone al Ministero della Salute, e per suo tramite alla Commissione Europea, deroghe all'art. 10, comma 3., lettera f), punto 4) del D.L.vo 54/2004 per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione.

Articolo 27
Disinfezioni

1. In aggiunta alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, i principi e le procedure per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti sono disciplinate dall'allegato II del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, e del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 55.
2. In caso di disinfezioni eseguite nell'ambito di un focolaio, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio predispone adeguata documentazione, che attesti l'esecuzione della disinfezione e che specifichi il tipo di disinfettante utilizzato (Allegato n.14). Copia di tale relazione è inviata al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
3. Le Aziende USL autorizzano i punti di disinfezione situati negli esercizi privati, che forniscono questo tipo di servizio per conto terzi, mantenendone appositi elenchi.
4. Nei punti di disinfezione autorizzati privati o pubblici deve essere chiaramente esposta idonea cartellonistica indicante i disinfettanti utilizzati, le concentrazioni d'uso e le modalità di utilizzo.
5. Gli automezzi per il trasporto suini in uscita dai macelli devono essere adeguatamente lavati e disinfettati; l'automezzo in uscita deve essere scortato da idonea certificazione stilata dal veterinario ufficiale, attestante l'esecuzione della disinfezione e il disinfettante utilizzato (Allegato n.26).
6. Gli automezzi per il trasporto suini, provenienti dal restante territorio nazionale o comunitario, che trasportano suini presso aziende presenti nel territorio regionale, devono essere lavati e disinfettati sotto controllo ufficiale all'uscita dall'azienda stessa o presso un punto di disinfezione autorizzato. Il



Regione Autonoma della Sardegna


veterinario ufficiale attesta l'avvenuta disinfezione mediante certificazione analoga a quella di cui al comma 5..

7. E' fatto assoluto divieto di fuoriuscita dal territorio regionale agli automezzi per il trasporto suini, che siano privi della certificazione di disinfezione del mezzo, di cui all'Allegato 14, fatta successivamente all'ultimo trasporto effettuato nel territorio regionale.
8. Il Servizio Veterinario dell'azienda USL compila annualmente un elenco dei punti di disinfezione pubblici esistenti nel territorio di propria competenza. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo al Servizio della Prevenzione Regionale, il quale cura la trasmissione dell'elenco regionale alle Prefetture e al Ministero della Salute.

Articolo 28

Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività per pesti suine

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana e peste suina classica sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n° 218, del D.M. 20 luglio 1989, n° 298, nonché del decreto 19 agosto 1996, n° 587, per un valore pari al 100% di quello individuato nel bollettino ISMEA (bollettino pubblicato settimanalmente dall'Istituto Studi, Ricerche e Informazioni del Ministero dell'Agricoltura, sulla base di rilevazioni dei prezzi dei prodotti agricoli e zootecnici nei principali mercati italiani).
2. Con apposito Decreto dell'Assessore alla Sanità é istituita una Commissione Regionale, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 298/88; tale Commissione è incaricata di stabilire le modalità di risarcimento delle categorie di suini che non risultino nei bollettini ISMEA.
3. L'individuazione delle categorie degli animali soggetti a risarcimento viene effettuata dal veterinario ufficiale, coadiuvato dall'Unità di Crisi Locale. Per facilitare tale compito, il Servizio della Prevenzione Regionale trasmette alle aziende USL schede tecniche, allestite in collaborazione con i competenti uffici dell'Assessorato all'Agricoltura.
4. Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Sindaci sono tenuti ad inoltrare, entro 15 giorni dall'abbattimento, rispettivamente all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità in caso di indennizzi per peste suina africana ed all'Azienda U.S.L. competente in caso di peste suina classica, la pratica completamente ed opportunamente istruita. Alla pratica deve essere allegata anche copia del registro aziendale.
5. Per accedere al rimborso delle spese sostenute durante le operazioni di abbattimento, distruzione degli animali e disinfezione nei focolai, entro trenta giorni dall'esecuzione dell'abbattimento i Comuni devono inviare apposita relazione al Servizio della Prevenzione Regionale.
6. Entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. La documentazione sarà corredata da apposita dichiarazione del Sindaco che certifichi il rispetto da parte dell'allevatore delle norme riportate nel presente Decreto e delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria; allo scopo il Sindaco deve tenere agli atti una relazione firmata dal veterinario ufficiale, che attesti le verifiche fatte.
7. Per la corresponsione delle indennità in caso di abbattimento per la peste suina classica si osservano le procedure previste all' articolo 3. punto 4. lettera b) del presente Decreto.
8. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Decreto e dalla normativa vigente non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.




Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 29
Ripopolamento per peste suina africana e peste suina classica

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole, a seguito dell'insorgere di focolai di pesti suine, è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. competente, secondo i dettami dell'Art. 13. del D.L.vo n. 54/2004 e del D.L.vo n. 55/2004.
2. La reintroduzione dei suini nelle aziende sede di focolaio non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni per peste suina africana e 30 giorni per peste suina classica dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se del caso, disinfestazione nell'azienda. La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e delle modalità con cui è stata introdotta la malattia.
3. Il ripopolamento dovrà essere effettuato gradualmente, con immissione di suini sentinella da allevamenti accreditati.
4. I suini sentinella saranno distribuiti sull'intera azienda e sottoposti a campionamento trascorsi 45 giorni per peste suina africana e 40 giorni per peste suina classica per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità dei manuali di diagnostica; se in nessuno dei suini sarà stata riscontrata la presenza di anticorpi nei confronti dei virus pestosi si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi. Il numero dei suini sentinella da campionare dovrà essere in grado di svelare una sieroprevalenza di almeno il 5% con un livello di confidenza del 95% (Allegato n. 4).

Articolo 30
Area ad Alto Rischio

1. La delimitazione dell'Area ad Alto Rischio è definita dalla combinazione, in vario grado d'intensità, dei seguenti fattori:
 - Presenza di allevamento suino al pascolo brado illegale (suini ferali);
 - Presenza di focolai di peste suina verificatisi negli ultimi dodici mesi;
 - Difficoltà di ordine ambientale, sociale ed economico nell'ottenere il rispetto delle norme sanitarie;
 - Difficoltà nell'esercizio della vigilanza relativa all'anagrafe suina.
2. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato alla Sanità, in collaborazione con l'Unità di Crisi Regionale, provvede all'aggiornamento dell'Area ad Alto Rischio a seconda dell'evolversi della situazione epidemiologica e del miglioramento delle attività di vigilanza sanitaria. L'eventuale ridefinizione in senso riduttivo dei limiti dell'Area ad Alto Rischio deve essere sottoposta all'approvazione, per il tramite del Ministero della Salute, alla Commissione Europea.
3. Le singole porzioni di territorio esistenti nell'Area ad Alto Rischio possono essere escluse dall'area stessa al venir meno delle condizioni di cui al comma 1., e in seguito all'avvenuta registrazione e verifica dell'anagrafe della totalità delle aziende suinicole esistenti nel territorio in oggetto.
4. Nell'Area ad Alto Rischio, e in particolare in quei territori comunali nei quali esista una documentata presenza di suini ferali, l'attribuzione di nuovi codici aziendali può essere concessa esclusivamente ad aziende i cui locali di stabulazione siano in grado di soddisfare:
 - a) requisiti di biosicurezza adeguati per assicurare un'efficace difesa contro le pesti suine
 - b) le condizioni minime di benessere animale
5. Nell'Area ad Alto Rischio per peste suina africana, i suini che vengano ritrovati al pascolo brado nei territori non autorizzati di proprietà pubblica, e i suini non identificati ritrovati nei terreni di proprietà



Regione Autonoma della Sardegna

pubblica e privata saranno considerati potenzialmente infetti dal virus pestoso e come tali soggetti ad abbattimento e distruzione senza alcun indennizzo per il proprietari.

6. Nel caso di focolaio di peste suina africana nella restante parte del territorio regionale, i suini non identificati in conformità delle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che vengano riscontrati nelle aziende presenti nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, saranno considerati sospetti contaminati dal virus pestoso e come tali soggetti alle misure previste in caso di sospetto, di cui all'Art. 21.

Articolo 31


Misure di controllo del pascolo brado nell'Area ad Alto Rischio

1. L'Assessorato alla Sanità coordina le azioni da svolgersi, al fine di ottenere un efficace controllo del pascolo brado, in collaborazione con gli altri Enti istituzionalmente preposti. In particolare devono essere messe in atto le seguenti misure:
 - a) incontri con i rappresentanti delle Prefetture, con l'A.N.C.I. e con le forze dell'Ordine per diffondere capillarmente le modalità di regolamentazione dei pascoli comunali e definire le modalità di vigilanza sugli stessi;
 - b) campagna d'informazione, in collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura e le associazioni di categoria, per informare gli allevatori sulle norme sanitarie e sulla corretta gestione degli allevamenti; tale campagna deve essere svolta mediante convegni e incontri e mediante l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
 - c) educazione sanitaria degli allevatori da parte dei Servizi Veterinari e distribuzione, anche con la collaborazione delle associazioni di allevatori, di materiale informativo sulle prescrizioni contenute nel presente piano;
 - d) censimento in tutto il territorio regionale dei gruppi di suini ferali; a tale scopo il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale trasmette all'Assessorato alla Sanità, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla presenza o assenza di suini ferali nei territori di propria competenza, con una stima della dimensione del fenomeno e la georeferenziazione delle località di più frequente avvistamento;
 - e) incontri di coordinamento con le Prefetture, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e le forze dell'ordine, al fine di definire le modalità operative e i livelli di responsabilità per gli abbattimenti dei suini ferali;
 - f) esecuzione di interventi di abbattimento dei suini ferali.

Articolo 32

Sorveglianza epidemiologica sui suini selvatici

1. Entro il 30 settembre di ogni anno i Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L., d'intesa con il Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine, l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, definiscono i "macroareali" sui quali modulare le attività di campionamento nei cinghiali. La dimensione di tali macroareali non deve essere inferiore a 200 chilometri quadrati di territorio agro-silvo-pastorale coperto a bosco o a macchia mediterranea.
2. Nei territori sopra definiti i cacciatori prelevano un campione di sangue e di milza da tutti i suini selvatici abbattuti durante la stagione venatoria e li recapitano al più presto alla più vicina Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale o al Servizio Veterinario delle Aziende U.S.L., correlate delle apposite schede di segnalamento (Allegato n. 22)
3. Al fine di garantire tale attività i responsabili delle U.D.C. locali, con la collaborazione delle Province, organizzano opportuni incontri di formazione-informazione con i cacciatori, le compagnie di caccia,



Regione Autonoma della Sardegna

le associazioni venatorie e le locali stazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, precedentemente all'apertura della stagione di caccia.


4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e l'Assessorato alla Sanità collaborano con le aziende U.S.L. per realizzare tali incontri distribuendo opportuno materiale didattico e informativo.
5. Nei macroareali ove le malattie sono endemiche, devono essere esaminati almeno 96 campioni. Sui macroareali del restante territorio regionale il numero dei campioni esaminati non deve essere inferiore a 59.
6. Il personale Forestale collabora con i Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. i quali, ricevuti i campioni, provvedono a consegnarli al Dipartimento territoriale competente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
7. I Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. provvedono alla distribuzione ai cacciatori ed al personale Forestale del materiale necessario per l'effettuazione dei prelievi e delle schede di accompagnamento dei campioni.

Articolo 33
Prescrizioni sanitarie per i cacciatori

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, avvalendosi della collaborazione delle Province, comunica all'Assessorato alla Sanità l'elenco delle Zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita, l'elenco delle compagnie di caccia e il nominativo e recapito telefonico di un responsabile per ognuna di esse.
2. I proprietari dei luoghi di ritrovo da utilizzarsi al termine delle battute di caccia devono comunicare alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente, che ne tiene appositi elenchi, l'ubicazione degli stessi. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole.
3. Nei luoghi di raccolta si deve provvedere alla distruzione dei visceri dei cinghiali abbattuti mediante infossamento o incenerimento; è fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandono nelle campagne di qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
4. Le carni dei cinghiali abbattuti nella zona ad Alto Rischio devono essere consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo sono trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
5. I cacciatori, il personale Forestale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., che provvede all'inoltro di idonei campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per le opportune indagini di laboratorio ed all'esecuzione dell'indagine epidemiologica (Allegato n.23).
6. Il personale Forestale, avvalendosi della collaborazione tecnica dei Servizi Veterinari delle Aziende USL territorialmente competenti, vigila sui punti di raccolta.

Articolo 34
Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di pesti suine in suini selvatici

1. Il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. competente per territorio, in caso di sospetto d'infezione pestosa nei suini selvatici, adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza



Regione Autonoma della Sardegna


della malattia esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.

2. Non appena sia confermato un caso primario di pesti suine in popolazioni di suini selvatici si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 54/2004 e n. 55/2004. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale attiva il gruppo di esperti, che assiste i Servizi Veterinari della Azienda U.S.L. competenti nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta.
3. Il Servizio della Prevenzione regionale dispone inoltre che:
 - a) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le aziende presenti nella zona infetta;
 - b) gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta siano sottoposti a sorveglianza ufficiale, volta ad accertare le condizioni di stabulazione e l'eventuale rischio di contatto con suini selvatici, nonché l'eventuale esercizio di attività venatoria da parte dei titolari o dei dipendenti delle aziende poste nella zona a rischio;
 - c) sia distribuito materiale informativo agli allevatori di suini e ai cacciatori;
 - d) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
 - e) siano effettuate delle ricognizioni sul territorio volte a segnalare l'eventuale presenza di suini al pascolo brado, per i quali si applicano le misure di cui all'Art. 30 e 31 del presente Decreto.
 - f) vengano allertate le forze dell'ordine al fine di intensificare i controlli su strada al termine delle giornate di caccia, ed evitare il trasporto di carni suine al di fuori della zona infetta.
4. Il servizio veterinario esegue un programma di sorveglianza sierologica nell'ambito della zona infetta, volto ad escludere o ad accertare l'eventuale presenza della malattia nei suini domestici.

Articolo 35

Programma di Eradicazione delle Pesti Suine in Popolazioni di Suini Selvatici

1. In considerazione dell'abbondante presenza sul territorio regionale di suini ferali di cui all'Art. 2., lettera d) del presente piano, in promiscuità con i suini selvatici, le misure di lotta alle pesti suine nei selvatici, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 16 della Direttiva 2002/60/CE, sono adottate permanentemente come previsto agli articoli 32,33 e 34 del presente Decreto.
2. Nella zona infetta sul selvatico sono inoltre adottate le seguenti misure:
 - a) Divieto di caccia;
 - b) In deroga al divieto di cui alla lettera a), le compagnie di caccia possono organizzare, con l'autorizzazione del servizio veterinario dell'azienda USL competente, un sistema di raccolta e conferimento dei cinghiali abbattuti, rispettando le seguenti prescrizioni:
 1. per ogni cinghiale abbattuto deve essere prelevato un campione di sangue e di milza;
 2. il punto di raccolta deve essere una cella frigo posta in un locale di proprietà pubblica, chiudibile a chiave;
 3. le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere individualmente separate e identificate, devono essere stoccate in tali celle fino al momento del ricevimento dell'esito delle analisi;
 4. in caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con quanto previsto dalla Dir. 2002/60 CE, art. 15, comma 2., lettera c).
 - c) Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'azienda USL competente;
 - d) Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all'entrata e all'uscita delle aziende;
 - e) Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini selvatici;
 - f) Obbligo di controlli per accertare o escludere la presenza della peste suina africana in tutti i suini malati o morti nelle aziende, che presentino sintomi riconducibili a tale malattia;
 - g) Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;



Regione Autonoma della Sardegna

- h) Esecuzione di un controllo di un veterinario ufficiale di tutte le aziende esistenti, volto ad accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali.
 - i) Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare il personale Forestale, il quale richiede l'intervento del veterinario dell'azienda USL competente per territorio; il veterinario ufficiale esegue l'indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla conferma o esclusione della malattia. L'indagine epidemiologica (Allegato n. 23) include almeno le seguenti informazioni:
 - 1. la località in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso
 - 2. la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso),
 - 3. la persona che ha trovato o ucciso l'animale,
 - 4. l'età e il sesso dell'animale,
 - 5. se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione; se è stato trovato morto: lo stato della carcassa.
3. I suini selvatici trovati morti devono essere sottoposti ad infossamento nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.
4. Il Servizio della Prevenzione, avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, cura l'aggiornamento dell'informazione a tutti i componenti del gruppo di esperti, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di eradicazione.

Articolo 36
Adempimenti


- 1. L'allevatore o il detentore degli animali è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto, ed in particolare, deve provvedere al contenimento degli animali e al rispetto di tutti gli obblighi previsti.
- 2. In caso d'inadempienza, le operazioni di cui al presente Decreto sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

Articolo 37
Oneri Finanziari.

- 1. L'onere finanziario per l'attuazione del piano è posto a carico della Regione.
- 2. La spesa regionale complessiva prevista per l'espletamento dei test virologici e sierologici e per i materiali di consumo utilizzati nel campionamento è pari a € 320.000. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B.S. 12059 cap.12325.
- 3. La spesa per il pagamento degli agenti tecnici, quantificabile in € 450.000,00, e quella per il pagamento dei veterinari coadiutori, quantificabile in € 549.000,00, è posta a carico dell'U.P.B.S. 12059 cap.12325.
- 4. La spesa per i suini abbattuti in seguito a focolai di peste suina grava sul Ministero della Salute ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 (UPBS 12059, Cap. 12328).

Articolo 38
Rendicontazione

- 1. Le Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna presentano, entro il mese successivo a quello cui si riferisce il trimestre, al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato



Regione Autonoma della Sardegna

dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, una rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute, corredata da una analitica relazione illustrativa delle azioni di competenza e dei risultati conseguiti, nonché, entro il mese di aprile dell'anno 2006, una rendicontazione contabile ed una relazione tecnica finale sulle attività svolte in attuazione del Piano.

Articolo 39
Tempi di attuazione


1. Le attività previste nel presente piano sono poste in essere per dodici mesi con decorrenza immediata.
2. Le azioni previste dal presente piano potranno essere rimodulate a seconda della situazione epidemiologica e nell'eventualità in cui le Autorità sanitarie comunitarie, nazionali e regionali intraprendano strategie sanitarie innovative.

Articolo 40
Abrogazioni

1. Il presente Decreto abroga e sostituisce la precedente Determinazione del Direttore del Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 04 marzo 2003 n°418/8.
2. Sono abrogati anche i DD.AA.II.SS. n. 35, 43 e 57 del 2004. Le disposizioni in essi contenute relativamente all'Area ad Alto Rischio sono contenute negli Artt. 30 e 31 del presente Decreto.

Articolo 41
Sanzioni

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582, 27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. Per quanto non previsto nei commi 1. e 2. del presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.065,22 a € 9.296,22.




Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 42
Allegati

Sono parte integrante del presente Decreto gli allegati elencati di seguito:

- Allegato N. 1: Zona Ad Alto Rischio
- Allegato n. 2: Mappa della Zona Ad Alto Rischio
- Allegato n.3: Zona infetta per il cinghiale
- Allegato n. 4: Calcolo della numerosità del campione considerando una prevalenza del 5% con un'affidabilità del 95%
- Allegato n. 5: Scheda rilevazione dati in azienda
- Allegato n. 6: Scheda di accompagnamento dei campioni di sangue suino prelevati in allevamento
- Allegato n. 7: Scheda di accompagnamento dei campioni di sangue suino prelevati all'atto della macellazione
- Allegato n. 8: Modello di denuncia di sospetto o di conferma di peste suina
- Allegato n. 9: Prescrizioni sanitarie all'allevatore in caso di sequestro cautelativo
- Allegato n. 10: Segnalazione di focolaio di psc/psa al sindaco
- Allegato n. 11: Schema di ordinanza sindacale di sequestro cautelativo
- Allegato n. 12: Schema di ordinanza di abbattimento e distruzione
- Allegato n. 13: Verbale di stima analitica
- Allegato n. 14: Verbale di disinfezione
- Allegato n. 15: Disinfettanti efficaci
- Allegato n. 16: Registro di vigilanza negli stabilimenti
- Allegato n. 17: Registro di carico-scarico nei salumifici
- Allegato n. 18: Visite cliniche effettuate in aziende suine per il rilievo di sintomi riferibili a pesti suine
- Allegato n. 19: Stabilimenti autorizzati alla commercializzazione di carni suine e prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio regionale – anno 2005
- Allegato n. 20: Schema di indagine epidemiologica
- Allegato n. 21: Bollatura sanitaria delle carni
- Allegato n. 22: Scheda per l'invio di campioni prelevati da cinghiali
- Allegato n. 23: Indagine epidemiologica per suini selvatici
- Allegato n. 24: Schema di regolamentazione del pascolo comunale
- Allegato n. 25: Schema di certificazione sanitaria per l'ammissione al pascolo comunale
- Allegato n. 26: Certificato di disinfezione dei mezzi
- Allegato n. 27: Schema di controllo negli agriturismo
- Allegato n. 28: Certificazione sanitaria per le carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale
- Allegato n. 29: Certificazione sanitaria per i prodotti a base di carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale



Decreto n. 12

Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 43
Disposizioni finali

1. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo delle Guardie Forestali e di Vigilanza Ambientale, le Associazioni degli Allevatori e dei Cacciatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Decreto.
2. Il presente Decreto sarà vigente per dodici mesi con decorrenza immediata e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 25 maggio 2005

L'Assessore

SM 4/3

RP 4/2

EF Resp 4/3

DC Dir. Serv. Prev.

Dr. Mariano Girau Direttore Generale